

Le principali novità del diritto europeo in materia ambientale nel biennio 2016-2017

di Edoardo Ferrero

Title: The main changes in European environmental law in the period 2016-2017

Keywords: environmental law; sustainable development; COP 21

1. – *Premessa introduttiva ed impostazione dell'indagine.* Il biennio appena trascorso, 2016-2017, ha portato una serie di rilevanti interventi normativi a livello europeo, tendenzialmente dislocati su due fronti contrapposti: da una parte, l'aspirazione di raggiungere livelli sempre più elevati di salvaguardia ambientale; dall'altra, la necessità di semplificare le procedure amministrative, tramite un drastico abbattimento dei relativi costi ed oneri.

Si tratta, come evidente, di due *topoi* ricorrenti nell'esperienza normativa dell'Unione Europea, e non solo (basti pensare all'ordinamento italiano, da sempre attratto da simili esigenze), che hanno trovato diverse modalità di attuazione a seconda delle contingenze economiche poste alla base dell'adozione dei provvedimenti legislativi.

Nel corso della presente trattazione, si adotterà un approccio pragmatico ed al contempo trasversale, in grado cioè di intercettare le diverse tendenze mettendole in relazione tra loro, così da tentare di effettuare una ricognizione sistematica delle istanze che animano la normativa europea nel settore ambientale.

Un ruolo di primo piano è svolto, inevitabilmente, dal principio dello sviluppo sostenibile, assunto oramai a vero e proprio imperativo categorico di ogni processo decisionale pubblico, in considerazione soprattutto degli impegni assunti a livello internazionale dalle organizzazioni intergovernative (Agenda 2030, COP-21 ratificata dall'Unione con decisione 2016/590 dell'11 aprile 2016, *etc.*).

Ne costituisce una riprova l'istituzione, per effetto del Regolamento 2017/1601 del 26 settembre 2017, del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), che si prefigge di *“promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, principalmente in Africa e nel vicinato europeo, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner (...) con una particolare attenzione alla crescita sostenibile e inclusiva, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, nonché ai settori socioeconomici e alle micro, piccole e medie imprese”* (art. 3).

Dopo aver sommariamente ricostruito le recenti linee evolutive della normativa europea in ambito ambientale, occorre addentrarsi nella disamina dei vari interventi, che saranno suddivisi secondo un duplice criterio, ossia quello per materia unitamente a quello cronologico, al fine di mantenere un ordine logico durante l'esposizione.

2. – *Inquinamento atmosferico: riduzione delle emissioni inquinanti e strumenti di controllo.* Il punto di partenza della presente indagine è dato dalla nuova disciplina europea sull'inquinamento atmosferico, contenuta nella direttiva 2016/2284 del 14 dicembre 2016, concernente, nello specifico, la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

In considerazione degli obiettivi che la direttiva si propone di raggiungere – quali il perseguimento di un elevato livello di sicurezza della salute umana e dell'ambiente – e della natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico, l'Unione Europea ha giustificato l'intervento normativo sulla base del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea.

Tale provvedimento si colloca nel solco tracciato negli ultimi venti anni dalle politiche ambientali europee, che hanno permesso di conseguire considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropogeniche, ossia emissioni di inquinanti associate ad attività umane.

Un antecedente rilevante si rinviene nella Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013, che delinea un programma generale di azione dell'Unione fino al 2020 dal titolo *“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”*. Ebbene, tale programma, in vari punti (ma soprattutto al n. 28), propone di ridurre ulteriormente l'inquinamento atmosferico ed i suoi impatti sugli ecosistemi e sulla biodiversità, con *“l'obiettivo di lungo termine di non superare carichi e livelli critici”* e, conseguentemente, *“proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione”*.

In questa prospettiva, dunque, la direttiva in commento stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃), e particolato fine (PM_{2,5}), imponendo l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il monitoraggio e la comunicazione in merito agli inquinanti e ai loro effetti (artt. 1 e 6).

A tal fine, la direttiva sospinge gli Stati membri nella direzione di sostenere maggiori investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti, in base all'assunto, assai ricorrente, per cui l'innovazione costituisce uno degli strumenti più efficaci di miglioramento della sostenibilità.

La direttiva contempla, inoltre, uno strumento di flessibilità, ravvisabile negli inventari nazionali annuali di emissione adattati per le suddette sostanze qualora il progresso delle conoscenze scientifiche determini una violazione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni (art. 5).

Allo scopo di coordinare le azioni dei vari Stati membri, viene istituito, poi, da parte della Commissione, un Forum europeo, denominato emblematicamente *“Aria pulita”*, teso non solo ad orientare e facilitare l'attuazione della legislazione e delle politiche europee relative al miglioramento della qualità dell'aria, ma anche a riunire periodicamente tutte le parti interessate, comprese le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione stessa, l'industria, la società civile e la comunità scientifica, onde consentire uno scambio di esperienze e di buone prassi, anche in materia di riduzione delle emissioni provenienti dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale, che possano informare e rafforzare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e la loro attuazione (art. 12).

Per quanto attiene, invece, alla fase del monitoraggio, è richiesto agli Stati membri di valutare gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei tipi di *habitat* di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio (art. 9).

I risultati di tale attività, unitamente ai programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, verranno comunicati alla Commissione secondo scadenze

temporali predefinite, mentre al Parlamento europeo ed al Consiglio verrà trasmessa una relazione in merito ai progressi compiuti.

Non di minore importanza è poi la diffusione al pubblico di tali informazioni, tramite pubblicazione su un apposito sito *web* accessibile a tutti in conformità agli obblighi di trasparenza e pubblicità sanciti dalla direttiva 2003/4/CE (art. 14).

3. – *Le altre iniziative relative all'atmosfera.* La direttiva appena esaminata non costituisce l'unico intervento normativo dell'Unione europea con riferimento alla disciplina dell'atmosfera. Nello stesso ambito, come è abitudine oramai da qualche anno, si rinvencono numerosi altri provvedimenti, i quali si propongono di implementare gli *standards* di salvaguardia ambientale attraverso misure mirate, che spesso prendono le mosse da convenzioni stipulate a livello internazionale.

Ne costituisce una riprova la Decisione 2017/1541 del Consiglio del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Tale emendamento, formulato in occasione della riunione delle parti del protocollo di Montreal svoltasi a Kigali, in Ruanda, nel 2016, ha ad oggetto una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi. In questo modo, l'emendamento si presenta come un contributo necessario all'attuazione dell'accordo di Parigi, che fissa l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Sempre in un'ottica di riduzione dello strato di ozono va poi considerato il Regolamento 2017/605 della Commissione del 29 marzo 2017, che fornisce alcuni chiarimenti in merito all'utilizzo di *halon* per estintori e impianti antincendio, modificando l'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1005/2009.

Lo strato di ozono è inoltre oggetto di attenzione per quanto riguarda le restrizioni quantitative e l'attribuzione delle quote di sostanze controllate, che, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, sono disciplinate dalla Decisione di esecuzione 2017/2333 della Commissione del 13 dicembre 2017.

Diverso argomento, ma sempre collegato alla tutela dell'atmosfera, è quello delle emissioni di anidride carbonica, i cui metodi tecnici di monitoraggio sono stati disciplinati col Regolamento delegato 2016/2071 della Commissione del 22 settembre 2016, che introduce modifiche rilevanti al Regolamento 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella stessa direzione si situano, poi, il Regolamento delegato 2016/2072 della Commissione del 22 settembre 2016 relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori, anch'esso afferente al citato Regolamento 2017/757.

Il provvedimento più corposo in materia di emissioni di anidride carbonica è senz'altro il Regolamento 2017/2400 della Commissione del 12 dicembre 2017, che definisce le misure atte a ottenere informazioni accurate sulle emissioni di CO₂ e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi.

Partendo dal presupposto che le emissioni di autocarri, autobus e pullman, che sono le categorie più rappresentative dei veicoli pesanti, rappresentano attualmente circa il 25% delle emissioni di CO₂ dei trasporti su strada, e che si prevede un loro aumento in futuro, la Commissione, al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre del 60% le emissioni di CO₂ derivanti dai trasporti entro il 2050, ha condotto un'analisi approfondita delle opzioni disponibili.

In tale prospettiva, è stato sviluppato un metodo comune a livello europeo per misurare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dei veicoli pesanti, consistente nell'utilizzo di un *software* di simulazione, in grado di ridurre i costi correlati all'ottenimento dei dati unici per ciascun veicolo prodotto.

In base al regolamento, entrato in vigore nel mese di gennaio 2018, l'omologazione dei veicoli pesanti sarà quindi sottoposta al previo ottenimento di una

licenza per effettuare le relative simulazioni da parte dei costruttori degli stessi prima dell'immatricolazione, della vendita o comunque della messa in circolazione nell'Unione (art. 6).

Si segnala, infine, la normativa in materia di emissioni di gas a effetto serra, composta dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/1015 della Commissione del 15 giugno 2017, la quale stabilisce i limiti annuali per ciascuno Stato membro, in attuazione della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. – *Le nuove strategie per l'ambiente marino.* Un altro tema ricorrente nella legislazione europea è quella relativa all'ambiente marino, rispetto al quale l'Unione Europea ha sviluppato un approccio teso a mantenere la pressione collettiva delle attività umane entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine.

Per garantire ciò, la Commissione aveva da tempo raccomandato una revisione della Decisione 2010/477/UE, specie con riferimento agli elementi di valutazione del buono stato ecologico, agli elementi di monitoraggio (ad esempio: temperatura e salinità) e agli elementi di cui tener conto nel fissare gli obiettivi.

L'obbligo di definire questi elementi, che variano a seconda dello Stato membro e delle diverse caratteristiche regionali, è stato fissato – con l'ovvia esenzione degli Stati membri privi di acque marine – dalla Direttiva 2017/845 della Commissione del 17 maggio 2017, con termine finale stabilito per il giorno 7 dicembre 2018.

La Commissione ha inoltre adottato la Decisione 2017/848 della Commissione, che definisce i criteri e le norme metodologiche da applicare nell'ambito della valutazione del buono stato ecologico delle acque marine.

Lo stesso provvedimento, che abroga la Decisione 2010/477, disciplina anche le specifiche ed i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione dei valori di soglia, che devono essere fissati dagli Stati membri in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino e della natura dinamica degli ecosistemi marini, che possono mutare nello spazio e nel tempo a causa di cambiamenti idrologici e climatici, oltre che di altri fattori ambientali.

Il meccanismo è strutturato in maniera tale che gli Stati esprimano il grado di conseguimento del buono stato ecologico come la percentuale delle loro acque marine o la percentuale dei criteri che ha raggiunto i valori di soglia: se i valori di soglia non sono raggiunti per un particolare criterio, gli Stati membri devono valutare se adottare le misure del caso o svolgere ulteriori ricerche e indagini in merito, così da stabilire se lo stato ecologico sia migliore, stabile o deteriorato.

5. – *Etichettatura e progettazione ecocompatibile.* In ambito energetico, si segnala il Regolamento 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2014, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica abrogando la previgente Direttiva 2010/30, oggetto di riesame da parte della Commissione, che ha messo in evidenza la necessità di un rinnovamento.

Scopo dell'etichettatura energetica, consistente nella classificazione dei prodotti sulla base di lettere alfabetiche, è quello di consentire ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia, prevedendo l'impatto diretto delle loro scelte sulle fatture energetiche.

Più precisamente, l'assunto di partenza è quello per cui una maggiore diffusione delle informazioni sull'efficienza e sulla sostenibilità dei prodotti connessi all'energia contribuisce ad implementare il risparmio energetico ed a promuovere l'innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.

Il miglioramento dell'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del cliente e l'armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello

dell'Unione, dunque, si tramuta in un vantaggio tanto per i consumatori quanto per i fabbricanti, l'industria e l'economia dell'Unione nel suo complesso.

In questo sistema, il Regolamento 2017/1369 prevede il riscalaggio delle etichette esistenti per garantire una scala da "A" a "G" omogenea e l'adozione di una banca dati dei prodotti, che non sostituisce le autorità di vigilanza del mercato ma si affianca a queste, assistendole nello svolgimento dei loro compiti. Altra finalità della banca dati è quella di fornire direttamente al pubblico informazioni puntuali sulle conformità di prodotto. A tal fine è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione nella banca dati per tutti i dispositivi immessi a far tempo dalla data di entrata in vigore del regolamento, mentre per i modelli precedenti tale obbligo non sussiste.

Quanto agli obblighi generali dei fornitori, si dispone che questi debbano assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto (art. 3). È inoltre previsto un periodo di transizione con riferimento all'adozione degli obblighi informativi in capo ai fornitori, tenuti ad aggiornare la banca dati prima di immettere sul mercato nuovi modelli (tali obblighi decorrono dal 1° gennaio 2019).

Agli obblighi dei fornitori si aggiungono quelli dei distributori, consistenti, essenzialmente, nel dover esporre in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore e, su richiesta, mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita (art. 5).

La procedura di controllo sui prodotti che presentano rischi è effettuata dalle autorità di vigilanza nazionali, che potranno procedere ad una valutazione del prodotto alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti dalla normativa europea vigente (art. 9). Qualora un prodotto non dovesse essere conforme ai requisiti prescritti, l'autorità nazionale dovrà chiedere tempestivamente al fornitore o al distributore di adottare tutte le misure correttive del caso ovvero di ritirarlo ovvero ancora di richiamarlo entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio. A sua volta, il fornitore (o, se del caso, il distributore) dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure correttive o restrittive del caso nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato europeo. In caso contrario, laddove cioè non venga dimostrata la sicurezza del prodotto, le autorità di vigilanza potranno vietarne o limitarne la disponibilità sul mercato nazionale.

Strettamente collegato a quanto sopra è poi il Regolamento delegato 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016, che introduce una serie di modifiche per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica connesse all'etichettatura indicante il consumo di energia di una vasta serie di prodotti.

Sempre in ambito energetico, va inoltre segnalato il Regolamento 2016/2281 della Commissione del 30 novembre 2016, adottato in attuazione della Direttiva 2009/125/CE (c.d. direttiva *ecodesign*) relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Più precisamente, tale atto è stato adottato dalla Commissione al fine di fissare alcune prescrizioni specifiche con riferimento alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di scambi commerciali e che hanno un significativo impatto ambientale.

Tra i prodotti connessi all'energia più diffusi, la Commissione ha quindi effettuato diversi studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento e dei *chiller* (refrigeratori o gruppi frigoriferi) di processo ad alta temperatura comunemente utilizzati nell'Unione, individuando nel consumo energetico e nelle emissioni di ossidi di azoto le variabili ambientali più significative da ridurre attraverso un'adeguata progettazione.

In particolare, l'obiettivo delle nuove specifiche tecniche è quello di ridurre il consumo energetico e le emissioni di tali prodotti senza aumentare i costi combinati del loro acquisto e funzionamento, avvalendosi essenzialmente delle tecnologie esistenti.

Ai fabbricanti è stato concesso il tempo necessario per riprogettare i loro prodotti attraverso la stesura di un cronoprogramma: la differente tempistica è motivata dalla natura degli interventi e da considerazioni sui costi per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese. Mentre il provvedimento è entrato in vigore il 9 gennaio 2017, i requisiti minimi di prestazione energetica stagionale sono divenuti obbligatori per l'immissione sul mercato dei prodotti interessati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Dopo tre anni, quindi dal 1° gennaio 2021, è prevista una seconda fase prescrittiva con requisiti di ecoprogettazione per tipologia di prodotto più stringenti.

6. – *Approvvigionamento energetico e trasporto di gas.* Con riferimento ad un altro settore di interesse, ossia quello della sicurezza energetica dal punto di vista della garanzia di approvvigionamento, si richiama la Decisione 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, mediante cui è stato istituito un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo agli accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti tra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia.

Si ritiene, infatti, che un elevato grado di trasparenza in merito agli accordi fra Stati membri e Paesi terzi in campo energetico possa favorire sia la realizzazione di una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, sia il conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

A tal fine si prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione i progetti di accordi intergovernativi relativi al gas o al petrolio prima che diventino giuridicamente vincolanti per le parti. In questa sede, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità di tale accordo con il diritto dell'Unione, attirando l'attenzione dell'interessato sugli obiettivi pertinenti della politica energetica dell'Unione, sul principio di solidarietà nonché sulle posizioni adottate dal Consiglio.

L'obiettivo dichiarato è quello di agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione nel settore dell'energia attraverso un approccio coordinato ben definito ed efficace nei confronti dei Paesi produttori, di transito e consumatori (Considerando n. 23).

Nel novero delle iniziative europee in materia di approvvigionamento energetico vanno anche ricondotti i Regolamenti 2017/459 e 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017 recanti i codici di rete su, rispettivamente, meccanismi di allocazione della capacità (Cam) e tariffe armonizzate di trasporto (Htts) del gas.

Nello specifico, il Regolamento 2017/459, che abroga il precedente 984/2013, introduce una serie di emendamenti al Cam, il primo codice di rete per il gas entrato in vigore il 1° novembre 2015 ma attuato anticipatamente in molti Stati Ue, Italia inclusa.

Il nuovo Cam ha una portata più ampia rispetto al previgente e chiarisce alcune disposizioni relative alla definizione e all'offerta di capacità continua e interrompibile nonché al miglioramento dell'adeguamento delle condizioni contrattuali degli operatori di trasporto del gas per l'offerta di capacità aggregata. In particolare, si prevede l'avvio di un processo di valutazione delle condizioni applicate dai suddetti operatori allo scopo di allinearle, per quanto possibile, con l'obiettivo di creare un modello comune.

Per quanto riguarda la capacità incrementale, il nuovo Cam prevede regolari valutazioni della domanda, seguite da una fase strutturata di progettazione e allocazione basata su una cooperazione transfrontaliera tra operatori e regolatori nazionali.

Ogni decisione di investimento dovrà essere sottoposta a un test economico, per far sì che siano i soggetti che richiedono capacità a sostenere i corrispondenti rischi ed evitare che i costi ricadano sugli utenti finali.

Il Regolamento 2017/460 istituisce, invece, il codice di rete Htts, che punta ad aumentare la trasparenza delle strutture tariffarie e delle procedure utilizzate per fissarle.

Con specifico riferimento alla materia del gas, si annota un altro provvedimento rilevante, ovvero il Regolamento 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Tale Regolamento, che abroga la direttiva 2009/142/CE, viene richiamato dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163 (c.d. Legge Delegazione europea 2016/2017), il cui art. 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea.

Questo provvedimento, accompagnato da ben 6 allegati, ha ad oggetto la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, fissando obblighi specifici per costruttori (art. 7), importatori (art. 9) e distributori (art. 10).

È inoltre disciplinata, mediante rinvio ad un allegato tecnico (III), la procedura di valutazione della conformità per apparecchi e accessori, necessaria per ottenere il marchio CE (art. 16) e la relativa dichiarazione di conformità UE (art. 15) che attesta il rispetto dei requisiti essenziali da parte del singolo apparecchio.

Per completezza, va infine richiamata la modifica introdotta, per effetto del Regolamento 2017/1262 della Commissione del 12 luglio 2017, al Regolamento 142/2011, relativo ai sottoprodotti di origine animale. Tale novità consiste nel configurare il letame di animali d'allevamento quale fonte sostenibile di combustibile, a condizione che il processo di combustione rispetti prescrizioni specifiche volte a ridurre efficacemente gli effetti dannosi sulla salute pubblica e degli animali, nonché sull'ambiente. A tal fine vengono stabiliti dei limiti di emissione e delle prescrizioni in materia di monitoraggio, in analogia a quanto previsto dal Regolamento n. 592/2014 della Commissione con specifico riferimento all'uso di letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione.

7. – *Sistemi di gestione ambientale.* La disamina prosegue, poi, con le modifiche inserite ai sistemi europei di gestione ambientale, ossia quegli strumenti di verifica che possono essere utilizzati da tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, per analizzare e migliorare le prestazioni ambientali delle proprie attività e dei propri servizi.

Con il Regolamento 2017/1505 del 28 agosto 2017, la Commissione ha modificato gli allegati I, II e III del Regolamento 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Tali modifiche sono state imposte dal rinnovamento della ISO 14001:2015, giunta alla terza edizione, che ha sostituito la precedente versione, risalente al 2004 e citata negli allegati EMAS.

Nello specifico, gli allegati al Regolamento 2017/1505 definiscono le prescrizioni specifiche che devono essere rispettate dalle organizzazioni per attuare EMAS ovvero ottenere una registrazione EMAS.

Sul punto va poi ricordato che, con la pubblicazione nel 2015 delle nuove edizioni delle norme ISO 9001:2015 e 14001:2015, è stato previsto un periodo di transizione di 3 anni, durante il quale restano efficaci i certificati emessi sulla base delle precedenti edizioni delle norme.

Per quanto riguarda, invece, il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, si segnala che il Regolamento 2017/1941 ha modificato, da un punto di vista grafico,

l'etichetta, rinviando ad un successivo documento della Commissione europea ulteriori istruzioni sull'uso del simbolo.

La sezione dedicata ai sistemi ambientali si conclude con il riconoscimento, da parte della Commissione, avvenuto con Decisione di esecuzione 2017/2164 del 17 novembre 2017, del sistema volontario “*RTRS EU RED*”, la cui finalità è quella di dimostrare che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità al relativo disciplinare sono conformi ai criteri di sostenibilità sanciti dalla normativa di settore.

8. – *La nuova disciplina del mercurio.* Venendo alla disciplina europea delle sostanze chimiche, si segnala – oltre ad una serie di aggiornamenti del Regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – il nuovo Regolamento sul mercurio, ovvero il n. 2017/852.

Questa iniziativa, che si colloca nel solco tracciato sin dal 2005, si pone l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e composti del mercurio per mezzo, tra le altre misure, di un divieto generalizzato all'esportazione (art. 3) e di un divieto, mitigato da certe eccezioni, all'importazione (art. 4).

Tali divieti, aventi ad oggetto, come detto, il mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, sono affiancati da misure di restrizione all'uso di tale elemento nei processi di fabbricazione, nei prodotti, nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nonché nell'amalgama dentale (capo III, artt. 7 e ss.).

Un capo del Regolamento, poi, è dedicato al tema dello smaltimento dei rifiuti, e stabilisce che il mercurio ed alcune sue miscele sono da considerarsi come rifiuti rispetto ai quali non può essere contemplato lo scenario della rigenerazione (capo IV, artt. 11-15).

Il quadro normativo in commento, peraltro, è garantito dalla previsione di un apparato sanzionatorio, la cui effettiva adozione è rimandata agli Stati membri in sede di esecuzione della disciplina europea (capo V, artt. 16 e ss.).

Contemporaneamente all'adozione di questo Regolamento, l'Unione Europea ha poi ratificato, con la Decisione 2017/939 del Consiglio dell'11 maggio 2017, la Convenzione di Minamata del 2013, che prende il nome dalla città giapponese in cui si è verificato il peggior caso di inquinamento da mercurio.

9. – *Le modifiche al REACH e gli adeguamenti alle migliori tecniche disponibili (BAT).* Rimanendo sul tema delle sostanze chimiche, strettamente connessa all'inquinamento ambientale ed alla tutela degli ecosistemi, si annotano le modifiche apportate dalla Commissione agli allegati tecnici del Regolamento REACH, relative alle seguenti sostanze: nonifenoli etossilati (Regolamento 2016/26), cadmio (Regolamento 2016/217), fibre d'amianto (Regolamento 2016/1005), ossido di bis (Regolamento 2017/227) e acido perfluorooottanoico (Regolamento 2017/227).

Devono infine essere trattati, in rapida rassegna, gli adeguamenti alle migliori tecniche disponibili (BAT) imposti a livello europeo. Si tratta, ovviamente, di prescrizioni di carattere prettamente tecnico, adottate dalla Commissione mediante richiamo ad allegati, il cui contenuto è destinato, secondo la prassi legislativa europea, ad innestarsi sui provvedimenti normativi vigenti, integrando o sostituendo le specifiche tecniche ivi contenute.

A tale proposito si richiamano le novità apportate ai sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (Decisione di esecuzione 2016/902), ai metodi di produzione delle industrie di metalli non ferrosi (Decisione di esecuzione 2016/1032), alla classificazione, all'etichettatura e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento 2016/1179), al trasporto interno di merci pericolose (Direttiva 2016/2309) ed ai grandi impianti di combustione (Decisione di esecuzione 2017/1442).